



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II - Sezione II

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma, 15 APR. 2008



GDAP-0131598-2008

PU-GDAP-2000-15/04/2008-0131598-2008

Rif.to n. 10329
del 14/03/2008

→ All' O.S. S.A.P. Pe.
Via Trionfale, n. 79/A.
00136 ROMA.

e. p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali e
le Relazioni con il Pubblico

SEDE

Oggetto: Permessi legge 104/1902

Con riferimento al richiesta di chiarimenti formulata con la nota che si riscontra, si comunica che la fruizione di un permesso, previsto dall'articolo 33 della legge. 104/1992, in una giornata festiva non assorbe il riposo spettante ed eventualmente programmato in tale giornata.

Ne consegue che, al dipendente compete il recupero del riposo maturato nella giornate festiva in cui ha usufruito di un permesso ex legge 104/1992.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Liliana Delle Chiaie



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo 22/12/14

OGGETTO: Coincidenza del permesso ex art. 33 legge 104/92 con la giornata di riposo settimanale o festivo. Illogica negazione del diritto al recupero del riposo.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 674/14 del 14 luglio 2014, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

La ratio della normativa che disciplina la concessione del beneficio in argomento è quella di consentire al dipendente di assentarsi legittimamente dal lavoro per prestare le necessarie cure al familiare da assistere.

Da ciò deriva che l'interessato può richiedere i permessi solo in giornate in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, mentre appare priva di fondamento un'eventuale richiesta di fruizione del beneficio in una giornata festiva o destinata al riposo settimanale, tenuto conto che in tali ipotesi l'interessato è già libero dal servizio.

Ciò premesso, la predetta Direzione Centrale ha comunque rammentato il principio generale secondo cui l'unico presupposto che dà titolo a recuperare le giornate di riposo o le festività è quello di aver prestato effettivo servizio (ad eccezione del personale turnista nell'ipotesi in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale).

Con l'occasione è stato anche evidenziato che in materia di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992, l'Ufficio in parola si è sempre attenuto alle direttive impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nella circolare n. 13/2010



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

del citato Dipartimento, infatti, viene espressamente previsto che: *“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”*. Tale criterio è stato recepito nella circolare ministeriale n. 333- A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011.

Il programma di assistenza, volto a garantire un migliore contemperamento tra il diritto degli interessati a fruire del beneficio e la necessità dell'amministrazione di organizzare il servizio, prevede necessariamente la fruizione del permesso in parola in una giornata in cui il dipendente avrebbe dovuto prestare attività lavorativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi